

Torino li, 22 gennaio 2021

Circolare n. 2/2021

Ai Sigg. Clienti

Oggetto: Versamenti cartelle pagamento rinviati a febbraio.

Il decreto legge 15 gennaio 2021 n. 3 ha apportato alcune modifiche alla legislazione emergenziale inerenti alle cartelle di pagamento, sia per quanto riguarda i versamenti che in merito ai termini decadenziali di notifica.

Relativamente ai versamenti, agendo sull'art. 68 del DL 18/2020 si posticipa di un mese (dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021) la relativa sospensione e, visto che, per effetto del menzionato art. 68, *"i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione"*, il pagamento slitta **al 28 febbraio 2021**.

Anche in ragione delle pregresse FAQ diramate da Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono da ritenersi sospese altresì le rate da dilazioni dei ruoli che scadono dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021; il pagamento, anche per tali rate, deve quindi avvenire entro il **28 febbraio 2021**.

La sospensione vale, oltre che per gli avvisi di addebito INPS, anche per gli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni e dagli altri enti locali, soggetti alla proroga come espressamente sancisce il succitato art. 68, per le ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali.

In ugual modo, venendo modificato l'art. 152 del DL 34/2020, sono sospesi sino al 31 gennaio 2021 i pignoramenti di salari e stipendi, nonché le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Lo stesso dovrebbe potersi dire per le attività cautelari, si pensi al fermo e all'ipoteca esattoriale.

Relativamente ai termini di notifica, non viene intaccato l'art. 68 comma 4-bis lettera b) ultimo periodo del DL 18/2020, secondo cui tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano automaticamente al 31 dicembre 2022.

Viene di contro modificato l'art. 157 del DL 34/2020, posticipando l'emissione degli avvisi bonari da liquidazione automatica, comunicazioni di liquidazione IVA e controllo formale (nonché di altri atti "minori" come il recupero delle tasse di concessione governativa e delle tasse automobilistiche).

Prima, questi avrebbero dovuto essere emessi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, ora si posticipa prevedendo che l'emissione avverrà tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.

A fronte di ciò, viene introdotta una ulteriore ma breve proroga dei termini di notifica delle relative cartelle di pagamento, proroga che non è più di un anno bensì di tredici mesi.

Di conseguenza, per effetto dell'art. 157 comma 3 del DL 34/2020 così come modificato dal DL 3/2021:

- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella da 36-bis scade non il 31 dicembre 2021 ma il 31 gennaio 2023;
- per la dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel **2017** (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella da 36-ter scade, rispettivamente, il 31 gennaio 2024 (e non il 31 dicembre 2022) e il 31 gennaio 2023 (e non il 31 dicembre 2021).

Non essendo, come anticipato, stato intaccato l'art. 68 comma 4-bis del DL 18/2020, ad esempio l'anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), continua a scadere, se si tratta di **liquidazione automatica**, non il 31 dicembre 2020 bensì il 31 dicembre 2022.

Vi ricordiamo che lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, dubbio e/o delucidazione.

Con l'occasione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.

- Torino Consulting –